

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1874

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato VEDOVATO

*Presentata il 25 novembre 1964*

Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869: esclusione dalla Cassa integrazione guadagni delle imprese esercenti autoservizi di linea urbani ed extraurbani, tenute all'osservanza della legge 24 maggio 1952, n. 628, e della legge 22 settembre 1960, n. 1054

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la « Cassa integrazione guadagni », prevista dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, e dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, ha per scopo l'integrazione del salario degli operai dell'industria che effettuano un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali ed altresì degli operai addetti a lavorazioni soggette a lunghe sospensioni, con conseguente riduzione o perdita della retribuzione.

L'articolo 3 del su citato decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, esclude dall'applicazione delle norme relative alla suddetta Cassa varie imprese, fra cui quelle ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, i cui dipendenti non sono soggetti alle perdite di guadagno di cui sopra, perché godono del diritto alla stabilità di impiego, in virtù del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui è demandata la gestione della Cassa anzidetta, con circolare 18 agosto 1948, n. 63680/GS224, dichiarò operante l'esclusione di cui sopra anche nei confronti delle imprese esercenti filovie e funivie.

In prosieguo di tempo le provvidenze di cui al suddetto regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, vennero estese ad altre categorie di lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Più precisamente, le dette provvidenze, con legge 24 maggio 1952, n. 628, vennero dapprima estese: *a)* al personale delle filovie urbane ed extra-urbane esercitate da aziende municipalizzate e private; *b)* al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private; *c)* al personale dipendente dalle aziende di cui alla lettera *b)* addetto ai servizi automobilistici extra-urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani. Successivamente, con legge 22 settembre 1960, n. 1054, le provvidenze di cui sopra vennero pure estese « al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria ».

E l'una e l'altra legge (articolo 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628 ed articolo 1 della legge 22 settembre 1960, n. 1054), fecero ecce-

zione unicamente per i casi in cui, a giudizio del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — risulti non superiore a 25 unità il personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

Ora, poiché, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, anche il suddetto personale delle autolinee, con l'unica eccezione sopra accennata, gode della stabilità di impiego di cui fruiscono i lavoratori delle ferrotranvie, linee di navigazione interna, filovie e funivie, ri-

sulta evidente che la esclusione, come sopra prevista per le imprese esercenti tali pubblici trasporti, è da applicarsi anche alle imprese esercenti autolinee urbane ed extraurbane, fatta eccezione solo per quelle che impiegano meno di 26 dipendenti.

Dal momento che, però, tale interpretazione dell'articolo 3 del su citato decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, sebbene ne sia palese l'intrinseca giustizia, è risultata non del tutto pacifica, si formula la seguente proposta di legge interpretativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è interpretato come appresso:

« Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea urbani od extraurbani tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative; i gruppi, le compagnie e carovane dei fachini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Su richiesta delle amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.